

28439711



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

DEPOSITATA IN CANCELLERI  
add 18 LUG 2011  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmela Lanzuso

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 16/06/2011

- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RENATO LUIGI CALABRESE
  - Dott. ALFONSO AMATO
  - Dott. VITO SCALERA
  - Dott. MARIA VESSICHELLI
  - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

- Presidente - SENTENZA N. 910
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 9730/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI  
nei confronti di:

l' N. IL \* C/

avverso l'ordinanza n. 9527/2010 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del  
28/01/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F. Salzano : rigetto

*di rigetto*

Udit i difensor Avv.; V. De Martino

### Motivi della decisione

Il gip del tribunale di Torre Annunziata rigettava la richiesta di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione notarile nei confronti di \_\_\_\_\_, indagato di falso ideologico in atto pubblico, per aver rogato un atto di compravendita di un immobile "composto da due vani e accessori, oltre ad un ammezzato", mentre era accertata <sup>solo</sup> l'esistenza di un terraneo.

Il tribunale del riesame di Napoli confermava, a seguito di appello del P.M.

-Ricorre il Procuratore della Repubblica, deducendo

il travisamento del fatto. E' errato escludere la fidejussione dell'atto rogato in ordine alla consistenza dell'immobile. La falsa descrizione del manufatto va ricondotta alla volontà dei due acquirenti, il cui accordo col venditore è trasfuso nel contratto preliminare. Ed il notaio era consapevole del mendacio, poichè il venditore \_\_\_\_\_ non ha mai dichiarato l'esistenza di un piano ammezzato, circostanza contraria al vero.

-Il ricorso è fondato.

Improprio appare il richiamo, da parte del tribunale, alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'atto rogato dal notaio non ha la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine

alle loro qualità personali(sez.V,17.6.10,n.28529,  
Pirro).

Nella specie il falso investe la consistenza dell'im-  
mobile oggetto del contratto di compravendita ed a  
tale specifico riguarda l'Ufficio ricorrente sotto-  
linea alcune significative circostanze indizianti  
la consapevolezza della falsità da parte del notaio  
rogante:il piano ammezzato non figura nella descri-  
zione dell'immobile contenuta nel contratto prelimi-  
nare stipulato dalle parti.Il tribunale,poi,non esa-  
mina la circostanza inerente la documentazione catastale  
idonea a corroborare o a smentire l'esistenza del  
"piano ammezzato",a fronte del "soppalco" menzionato  
nel compromesso.

Si adombra l'intento degli acquirenti di far risultare  
dall'atto pubblico,con la consapevolezza dell'ufficiale  
rogante,una preesistenza di opere edilizie "sine titulo".  
Le carenze dell'ordinanza impugnata impongono l'an-  
nullamento della stessa,con rinvio al tribunale di  
Napoli per nuovo esame.

P T M

Annulla l'ordinanza impugnata,con rinvio al tribunale  
di Napoli per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 16.6.11

Il cons.est.

Il Presidente